



ACCORDO ANNUALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 EX C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 E C.C.I. TRIENNIO 2019 - 2021

Sommario

- Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
- Art. 2 - Fondo risorse decentrate
- Art. 3 - Premi correlati alla performance
- Art. 4 - Progressione economica orizzontale
- Art. 5 - Indennità per le condizioni di lavoro
- Art. 6 - Indennità per specifiche responsabilità
- Art. 7 - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
- Art. 8 - Premio individuale
- Art. 9 - Disposizione finale



Art. 1- Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente come stabilito dall'art.2 C.C.I. 2019 – 2021. Esso ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
2. Il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 2 - Fondo risorse decentrate

1. Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse decentrate stabili e variabili dall'Ente ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 (Allegato A)).
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del C.C.I. 2019 – 2021, sussistendo nel bilancio dell'ente la relativa capacità di spesa, le parti, in applicazione dell'art. 67 comma 4, del C.C.N.L. 21/05/2018, convengono sull'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per € 31.230,94, garantendo il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in vigore o da disposizioni che potrebbero sopravvenire nel corso di validità del presente accordo.
3. Le risorse disponibili per l'anno 2020 vengono ripartite tra i vari istituti del salario accessorio come previsto dal C.C.I. per il triennio 2019 – 2021.
4. Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi prestati, sulla base dei sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo quali-quantitativo dei risultati, adottati nell'Ente.
5. Eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, saranno riportate all'anno successivo.

Art. 3 - Premi correlati alla performance

1. Le parti concordano che la quota di risorse destinata alla performance viene ripartita per il 40% alla performance organizzativa e per il 60% alla performance individuale.
2. Le parti prendono atto dell'errore materiale contenuto nel comma 14 dell'art. 7 del C.C.I. 2019/2021 e concordano che, per la determinazione del premio di produttività teorico attribuibile al personale dipendente, questo deve aver svolto un periodo di servizio effettivo almeno pari a 3 mesi nell'anno solare di riferimento.
3. Le parti concordano che tale modifica è valida con efficacia retroattiva, avente effetti sin dalla data di vigenza della stessa.

Art. 4 - Progressione economica orizzontale.

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 8 del C.C.I. 2019/2021, le parti decidono di avviare la procedura per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali secondo le modalità ivi previste, stabilendo che per l'anno 2020 la percentuale di assegnazione delle progressioni economiche è pari al 40% del personale di ciascuna categoria in servizio al 1 gennaio 2020, con arrotondamento all'unità superiore.
2. L'attribuzione della progressione economica orizzontale spetterà altresì al personale di ciascuna graduatoria collocato in ultima posizione utile a pari merito.



Art. 5 – Indennità per le condizioni di lavoro

1. Sono confermate le indennità per le condizioni di lavoro secondo le misure e modalità previste dall'art. 10 del C.C.I. 2019/2021.
2. Le parti concordano che ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano diretta esposizione a rischi indicati alla lettera B) dell'art. 10 del C.C.I. 2019/2021 compete un'indennità di euro 2,00 per giorno di effettiva esposizione alle stesse.
3. L'indennità viene erogata semestralmente a consuntivo e compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente stato esposto ai rischi indicati alla lettera B) dell'art. 10 del C.C.I. 2019/2021. A tal fine non si computano le giornate di assenza o di non lavoro, a qualsiasi titolo, oltre a quelle nelle quali eventualmente il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comporta esposizione al rischio.

Art. 6 – Indennità per specifiche responsabilità

1. Sono confermati i criteri e le modalità di assegnazione dell'indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 70 quinquies del CCNL 21/5/2018 al personale di categoria D e C come indicati nell'art. 11 del C.C.I. 2019/2021.

Art. 7 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

1. Sono confermati i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 12 del C.C.I. 2019/2021.

Art. 8 – Premio individuale

1. Secondo le modalità previste nell'art. 13 del C.C.I. 2019/2021 sono confermate la quota massima di personale valutato, pari al 10%, a cui il premio verrà attribuito, nonché la misura stessa del premio pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi lordi attribuiti a tutto il personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente presso l'Ente, relativa alla performance individuale.

Art. 9 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo annuale, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni del CCI 2019/2021 e i C.C.N.N.L.L. vigenti.

Forlì, 13 ottobre 2020

F.to DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

F.to DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE



CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI		RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2020	
RISORSE PARTE FISSA			
ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018 (1)	TIPOLOGIA	IMPORTO	
A	COMMA 1	risorse indicate nell'art. 31, co. 2, ccnl 22.1.2004, riferite al 2017 (come certificate dal collegio dei revisori), comprensive di: - incrementi ex art. 32, co.1, stesso CCNL - (per le cciaa che avevano i parametri e lo hanno fatto) incrementi a) ex art. 32 cit., commi 4 e 7 (queste ultime se non utilizzate, nel 2017, per finanziare alte professionalità; in tal caso vanno inserite nella sottostante lett. B); b) ex art. 4, comma 4, ccnl 9.5.2006 c) ex art. 8, comma 5, ccnl 11.4.2008 - risorse che hanno finanziato quote indennità comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004 (n.b. si veda anche nota 2 per rila cessati ante 1.1.2017)	1.065.869,19
B	COMMA 1	(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o. e le a.p. (incluso lo 0,20% monte salari 2001 se destinato, come detto, alle alte professionalità) (1)	-149.468,64
E	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX COMMA 1	risultante dalla differenza tra i due importi sovrastanti (E=A-B)	916.400,55
EE	COMMA 2 LETT. A)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	11.315,20
F	COMMA 2 LETT. B)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	12.375,48
G	COMMA 2 LETT. C)	importo integrale (13 mensilità) rila ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2019 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno (2)	8.712,73
H	COMMA 2 LETT. E)	importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)	
I	COMMA 2 LETT. G)	importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario	
L	COMMA 2 LETT. H) E COMMA 5 LETT. A)	incremento risorse necessarie per salario accessorio e variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito di rideterminazione della dotazione organica (n.b. diverse da quelle inglobate nell'importo unico di cui alla lett. A)	
LL	ART. 15, COMMA 7, CCNL 21.5.2018	incremento per effetto riduzione risorse destinate alle p.o.	
M	TOTALE RISORSE PARTE FISSA	ulteriori risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (M=E+F+G+H+I+L+LL) dal 2019 + EE	948.803,96
RISORSE PARTE VARIABILE (3)			
ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA	IMPORTO	
N	COMMA 3 LETT. A)	introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	10.000,00
O	COMMA 3 LETT. B)	quota risparmi conseguiti e certificati per effetto di piani di razionalizzazione (art. 16 commi 4-6 d.l. 98/2011) riferiti all'annualità precedente ed in questa conclusi	
P	COMMA 3 LETT. C)	risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (compensi Istat, secondo le modalità di cui all'art. 70-ter)	15.000,00
Q	COMMA 3 LETT. D)	razioni rila personale cessato infrannualmente nel 2019, non corrisposte in tale anno (2)	2.462,90
R	COMMA 3 LETT. E)	risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	
S	COMMA 3 LETT. H) E COMMA 4	risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	31.230,94
T	COMMA 3 LETT. I) E COMMA 5 LETT. B)	risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti in piano performance o altri strumenti programmazione (per le cciaa, in questa fase si veda il comma 10)	
U	COMMA 3 LETT. K)	risorse necessarie a pagare il pro-rata del trattamento accessorio del personale trasferito in corso d'anno anche per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle corrispondenti risorse variabili presso enti di provenienza)	
ARTICOLO 68 CCNL 21.5.2018			
V	COMMA 1, ULTIMO PERIODO	quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	35.000,00
Z	TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE	(Z= SOMMA da N a V inclusi)	93.693,84
DECURTAZIONI			
W	ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale	0,00
Y	ART. 1, COMMA 236 l. n° 208/2015	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. se non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	0,00
YY	ART. 67, COMMA 2, LETT. E) CCNL 21.5.2018	riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti di personale ad altri enti	0,00
YYY	ART. 67, COMMA 3, LETT. K) CCNL 21.5.2018	riduzione componente variabile pro-rata per effetto di trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti	0,00
K	CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2020 (totale risorse parte fissa+ totale risorse parte variabile-decurtazioni)		1.042.497,80
AMMONTARE RISORSE DEL FONDO DIPENDENTI 2020 DA ESCLUDERE DAL LIMITE			86.153,58
AMMONTARE RISORSE DESTINATE NEL 2017 A PP.OO. E AA.PP.			149.468,64
AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2020 SOGGETTO AL LIMITE 2016			1.105.812,86
X	AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE NON SUPERABILE (ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl)		1.028.070,23
RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO 2020 FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016 (4)			77.742,63
TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO ANNO 2020 (5)			964.755,17